



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/19 DEL 24.9.2008

Oggetto: Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, articoli 10 e 11. Legge n. 526/1999, art. 14, comma 9. Nomina autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine protetta

L'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale premette che la politica agricola regionale, in coerenza con il principio di tutela del consumatore e del suo diritto alla sicurezza alimentare, alla salvaguardia ambientale e ad una informazione corretta e trasparente, ha l'obiettivo di creare un settore agroalimentare più sicuro, competitivo e dinamico, incentrato sulla tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

I marchi di origine, previsti e regolamentati dal Reg. (CE) n. 510/2006, rappresentano un importante strumento di tutela e di valorizzazione delle produzioni di qualità regionali; sono, infatti, al contempo elementi di protezione di specificità produttive locali e strumenti di qualificazione e differenziazione delle produzioni sul mercato. In essi è, inoltre, rintracciabile un forte elemento di garanzia per i consumatori, in virtù del regime di controllo e certificazione cui sono soggetti i processi produttivi e le produzioni a denominazione di origine.

In merito, l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro pastorale riferisce alla Giunta regionale che, in base agli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, le strutture di controllo sulle produzioni riconosciute DOP/IGP possono essere costituite da un'autorità di controllo pubblica designata dalle Regioni o dalle Province autonome oppure da un organismo privato autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

La legge n. 526/1999, art. 14, commi 8 e 9, stabilisce che la scelta dell'organismo privato da parte dei soggetti richiedenti il marchio di origine è effettuata tra quelli iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali o che, in assenza di tale scelta, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare all'attività di controllo.

L'Assessore precisa che l'organismo di controllo deve offrire garanzie sufficienti di obiettività ed



imparzialità nei confronti di ogni produttore, trasformatore e confezionatore soggetto al controllo e disporre permanentemente di esperti, dei mezzi necessari e delle procedure adeguate ad assicurare i controlli dei prodotti agricoli ed alimentari a denominazione di origine protetta.

L'Assessore ricorda, in proposito, che la Giunta regionale con propria deliberazione del 25.9.2001 aveva, in assenza di specifica scelta da parte dei produttori richiedenti il marchio, designato, quale autorità pubblica di controllo e di certificazione dell'Olio extravergine di oliva di Sardegna DOP, il Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari-Nuoro-Oristano e il Consorzio per la Frutticoltura della Provincia di Sassari. Successivamente il suddetto Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari-Nuoro-Oristano è stato incaricato anche del controllo sullo Zafferano DOP di Sardegna.

Per le attività di verifiche ispettive, tuttavia, i citati Consorzi hanno utilizzato per la gran parte esperti dell'agenzia LAORE Sardegna, che di fatto costituiscono il corpo ispettivo delle DOP "Sardegna" e "Zafferano di Sardegna".

L'Assessore sottolinea che l'adesione a sistemi di qualità e controllo, sui quali si fonda la certificazione di prodotto regolamentata delle DOP/IGP, comporta costi fissi aggiuntivi e vincoli che non sono, nella prima fase di lancio del prodotto a denominazione protetta, interamente remunerati dal mercato. La fase di partenza e consolidamento di una denominazione protetta sul mercato può risultare, dunque, soprattutto per i piccoli produttori o per le piccole produzioni assai gravosa e difficilmente sostenibile non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo organizzativo e gestionale.

L'art. 11 del Regolamento comunitario sopraccitato stabilisce che i costi del controllo e della certificazione dei marchi di origine sono a carico degli operatori; tali costi sono riconducibili non solo alle verifiche ispettive in azienda, ma anche alle analisi chimico-fisiche e sensoriali previste nei diversi piani di controllo approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

In proposito, l'Assessore evidenzia che la nuova normativa comunitaria in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, ancora in fase di pubblicazione, rendendo obbligatorio l'accREDITAMENTO degli organismi di controllo privati da parte di un Ente di certificazione scelto da ogni Stato membro, rende ancora più oneroso per i produttori l'accesso ad un sistema di certificazione e, di conseguenza, ancora più urgente la necessità di garantire la presenza di un'autorità di controllo pubblica che riduca al minimo i costi a carico della filiera, salvaguardando l'attività di valorizzazione e di tutela che la Regione Sardegna sta costantemente perseguendo.

Ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro pastorale sottolinea come risulti indispensabile garantire alle imprese la sostenibilità dei sistemi di controllo e certificazione delle



denominazioni di origine della Regione Sardegna, riconosciute ed in fase di riconoscimento, attraverso l'individuazione dell'Autorità pubblica di controllo in una struttura regionale che garantisca al contempo: la sostenibilità dei costi di controllo; l'accompagnamento dei produttori nell'inserimento in regimi di controllo e certificazione comunitaria; l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza nei confronti dei produttori, trasformatori e confezionatori inseriti nel regime di controllo e certificazione; disponibilità di esperti, di mezzi necessari e di procedure adeguate ad assicurare i controlli delle produzioni a denominazione di origine.

L'Assessore riferisce che l'Agenzia Laore Sardegna dispone di mezzi e professionalità esperte adeguate e tali da garantire, attraverso l'operatività di una struttura dedicata allo scopo, il rispetto dei principi di indipendenza, terzietà ed imparzialità sanciti dall'art. 11 del citato Reg. 510/2006.

Riferisce inoltre che l'Agenzia Laore Sardegna ha, in proposito, manifestato piena disponibilità ad assumere gli oneri che deriverebbero da tale nuova linea di attività, potenziando il gruppo di tecnici attualmente impegnati nelle attività ispettive e di controllo sulle DOP/IGP e presentando un dettagliato piano di attività.

Tutto ciò premesso l'Assessore propone alla Giunta regionale di designare quale autorità di controllo sulle produzioni DOP e IGP regionali, per le quali i soggetti richiedenti il marchio di origine non esercitino il diritto di scelta di un organismo di controllo privato, l'agenzia LAORE Sardegna.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

di designare quale autorità di controllo, per le produzioni DOP e IGP regionali per le quali i soggetti richiedenti il marchio di origine non scelgano un organismo di controllo privato, l'agenzia LAORE Sardegna.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru